

Sentenza della Corte

(Terza Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-269/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese ⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione, nel termine assegnato, della direttiva 98/24/CE — Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori — Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro»

(2004/C 217/04)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-269/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Martin) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e C. Lemaire, nonché sig.ra C. Bergeot-Nunes), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 7 aprile 1998, 98/24/CE, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131, pag. 11) o, comunque, non avendole comunicato le dette disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di Sezione, dai sigg. R. Schintgen e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 7 aprile 1998, 98/24/CE, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 219 del 14.9.2002.

Sentenza della Corte

(Seconda Sezione)

1° luglio 2004

nel procedimento C-295/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht): Gisela Gerken contro Amt für Agrarstruktur Verden ⁽¹⁾

«Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari — Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 — Domande di aiuto “animali” — Irregolarità — Riduzione dell'importo dell'aiuto — Art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Applicazione retroattiva di una disposizione meno rigorosa»

(2004/C 217/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-295/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gisela Gerken e Amt für Agrarstruktur Verden, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 10, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), 44, 53 e 54 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11), e 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen e dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 1° luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di aiuti «animali» rientrante nell'ambito di applicazione ratione temporis del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del

sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e viziata da un'irregolarità comportante l'applicazione di una sanzione in forza dell'art. 10, n. 2, lett. a) di quest'ultimo regolamento, le autorità competenti devono applicare retroattivamente le disposizioni dell'art. 44, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3508/92, poiché tali disposizioni del regolamento n. 2419/2001 sono meno rigorose nei confronti del comportamento in questione.

(¹) GU C 261 del 26.10.2002.

Sentenza della Corte

(Terza Sezione)

1° luglio 2004

nei procedimenti riuniti C-361/02 e C-362/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Peiraios): Elliniko Dimosio contro Nikolaos Tsapalos e Konstantinos Diamantakis (¹)

(«Direttiva 76/308/CEE — Assistenza reciproca in materia di recupero di dazi doganali — Applicazione a crediti sorti prima dell'entrata in vigore della direttiva»)

(2004/C 217/06)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-361/02 e C-362/02, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Dioikitiko Efeteio Peiraios (Grecia), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Elliniko Dimosio e Nikolaos Tsapalos (causa C-361/02), Konstantinos Diamantakis (causa C-362/02), domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU L 73, pag. 18), come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 1° luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai crediti doganali che sono sorti in un Stato membro e costituiscono oggetto di un titolo emesso da questo Stato prima dell'entrata in vigore della detta direttiva nell'altro Stato membro, ove l'autorità destinataria dell'istanza ha sede.

(¹) GU C 305 del 7.12.2002.

Sentenza della Corte

(Quarta Sezione)

8 luglio 2004

nella causa C-27/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Decisione 93/481/CEE — Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

(2004/C 217/07)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-27/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e M. van Beek) contro Regno del Belgio (agente: sig.a A. Snoecx, assistita dalla sig.a A. Cornet), diretta a far constatare che il Regno del Belgio, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione completa degli artt. 3, 5 e 17 — quest'ultimo letto congiuntamente agli artt. 3 e 4 — della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), e della decisione della Commissione 28 luglio 1993, 93/481/CEE, concernente i moduli di presentazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 17 della direttiva 91/271 (JO L 226, pag. 23), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva e della decisione suddette, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e dalla sig.a F. Macken (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l'8 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: